



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Battista Valeria, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **5027/2018** R.G. vertente

TRA

SEGONI PIERPAOLO (C.F. SGNPPL73H17G482U), IEZZI CRISTINA (C.F. ZZICST79B47G482T), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Argento Emanuele, giusta procura in atti;

PARTE ATTRICE

E

BARCLAYS BANK PLC (C.F. 80123490155), con il patrocinio degli Avv.ti Alessandro Villani, Loris Bovo, Manuela Caccialanza, tutti del Foro di Milano e dall'Avv. Lucio Stenio De Benedictis del Foro di Pescara, giusta procura in atti;

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21/01/2022 da intendersi in questa sede integralmente richiamate.

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione del 19/11/2018, ritualmente notificato in pari data, SEGONI PIERPAOLO e IEZZI CRISTINA convenivano dinanzi all'intestato Tribunale la Banca

Barclays PLC per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: **“Nel merito:** accertare e dichiarare che il contratto di mutuo è stato stipulato tra un soggetto qualificabile come consumatore e uno qualificabile come professionista; accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole 4 (interessi), 4-bis (deposito fruttifero), 7 (estinzione anticipata), 7-bis (conversione), e per l’effetto dichiarare la nullità delle clausole sopra indicate; dichiarare, per l’effetto, che gli interessi corrispettivi siano dovuti esclusivamente nella misura legale, o, al limite, nella percentuale prevista dall’art. 117 T.U.B., con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento alla luce degli importi indebitamente percepiti dalla Banca; accertare e dichiarare, alla luce della nullità dell’articolo 7 (estinzione anticipata), che in caso di estinzione anticipata gli attori saranno tenuti a corrispondere unicamente gli importi risultanti dal piano di ammortamento, come ricalcolato alla luce delle evidenze sopra richiamate, senza applicazione di alcuna indicizzazione; accertare e dichiarare, alla luce della nullità dell’articolo 7-bis (conversione), che in caso di estinzione anticipata il capitale di riferimento è unicamente quello risultante dal piano di ammortamento, come ricalcolato alla luce delle evidenze sopra richiamate, senza applicazione di alcuna indicizzazione; dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità del contratto di mutuo di cui è causa per mancanza, ovvero per impossibilità e/o indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 n. 3 e 1346 c.c.; dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale contenute nel contratto di mutuo; dichiarare, per l’effetto, che gli interessi corrispettivi siano dovuti esclusivamente nella misura legale, secondo la previsione dell’art. 1284, III comma, c.c. o, al limite, nella percentuale prevista dall’art. 117 T.U.B. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

Deducevano gli attori: di aver sottoscritto in data 25/11/2008 con l’allora Banca Woolwich (facente parte del Gruppo Barclays) il contratto di mutuo ipotecario n. 194/225332 indicizzato al franco svizzero per un importo pari ad € 180.000 finalizzato all’acquisto di un immobile ad uso abitativo; che tale tipologia di mutuo all’epoca veniva presentata come molto appetibile in quanto il tasso di interesse sulla valuta estera era più favorevole a quello parametrato all’euro; che detta tipologia di contratti recava una serie di clausole (in particolare gli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis) redatte in modo poco chiaro e non comprensibile al consumatore medio il quale non era messo in grado di conoscere l’effettiva modalità operativa della determinazione degli interessi (per effetto del meccanismo della doppia indicizzazione) recando, altresì, in particolare l’art. 7 un’ambiguità letterale con riferimento all’ipotesi dell’estinzione anticipata del rapporto; che, dunque, nel caso di specie rivestiva valore di prova privilegiata il Provvedimento dell’AGCM n.

27214/2018 il quale, appunto, aveva rilevato che le clausole de quibus erano contrarie all'art. 35 del Codice del Consumo in quanto scarsamente intelleggibili per il consumatore; che, altresì, nel caso di specie, era stato indicato in contratto un ISC/TAEG difforme da quello di fatto applicato in costanza di rapporto, difformità che ne comportava senz'altro la nullità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 bis TUB; che, infine, il tasso di interesse pattuito presentava evidenti profili di usurarietà per effetto degli oneri che essi attori avevano dovuto sostenere per la stipula dell'assicurazione obbligatoria, costi da computarsi senz'altro nel calcolo del TEG.

Si costituiva con rituale comparsa difensiva la BARCLAYS BANK PLC la quale contestava integralmente gli avversi assunti chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli attori in quanto destituite di qualsivoglia fondamento. Sottolineava, infatti, la convenuta che il contratto di mutuo sottoscritto dai signori Segoni e Iezzi enucleava in modo assolutamente chiaro tutte le condizioni economiche applicate, illustrando in modo compiuto anche il meccanismo di determinazione del capitale da restituire in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto. Contestava la natura di prova privilegiata del provvedimento emesso dall'AGCM potendo, a suo dire, soltanto il giudice ordinario decidere in ordine alla validità o meno di clausole contrattuali che, nel caso di specie, non risultavano né vessatorie né prive della chiarezza necessaria a renderle intelleggibili e comprensibili anche allo stesso consumatore.

Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., questo giudice, ritenuto che la presente controversia involgesse, preliminarmente e prevalentemente, una serie di questioni di diritto per la cui risoluzione non appariva necessario l'ausilio di un tecnico, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Dunque, all'udienza del 21/01/2022, tenutasi nella modalità della trattazione scritta, la presente causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

All'esito dell'esame delle documentazione versata in atti e degli scritti difensivi depositati dalle parti, ritiene questo decidente che le domande formulate dagli attori siano parzialmente fondate e meritevoli di accoglimento nei limiti e con le precisazioni che qui di seguito si esporranno.

In data 25/11/2008 Segoni Pierpaolo e Iezzi Cristina – i quali agivano nella dichiarata qualità di consumatori ai sensi e per gli effetti del Dlgs. n. 206/2005 - sottoscrivevano con atto per Notaio Francesco Anchini (rep. n. 70300 e racc. n. 12857) un contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria per mezzo del quale la Banca Barclays PLC erogava loro la somma di € 180.000 per la durata di anni trenta.

Detto mutuo, secondo quanto indicato dall'art. 4, era in EURO ma indicizzato al franco svizzero con conseguente previsione del piano di ammortamento stabilito con riferimento ad un tasso di interesse previsto in misura iniziale pari allo 0,428% mensile ovvero ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,140%. Il tasso di cambio Franco svizzero/Euro veniva convenzionalmente pattuito in Franchi svizzeri di 1,5556 per un Euro. Lo stesso art. 4 prevedeva, altresì, che nei mesi di maggio e dicembre vi sarebbero stati dei conguagli, determinando la Banca la differenza tra i tassi convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre. Tali differenze, in particolare, concernevano: "l'eventuale differenza di interessi calcolati nel semestre precedente in base al 'tasso di interesse convenzionale' e gli interessi effettivamente dovuti in base al LIBOR [...] FRANCO SVIZZERO SEI MESI per valuta" rilevato l'ultimo giorno del semestre di riferimento, "maggiorato di 1,400 [...] punti percentuali"; nonché "l'eventuale differenza tra il 'tasso di cambio convenzionale' Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta" l'ultimo giorno del semestre di riferimento". Dette differenze potevano dare vita ad un "conguaglio positivo o negativo" che sarebbe stato accreditato ovvero addebitato dalla Banca, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 4 bis del contratto, sullo "speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa Parte Mutuataria". Per quanto qui di interesse, poi, l'art. 7 del contratto prevedeva in capo ai mutuatari la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo previo saldo di eventuali arretrati dovuti, delle spese giudiziali anche irripetibili e di quant'altro dovuto dalla parte mutuataria e previo, altresì, versamento degli interessi dovuti fino al giorno dell'estinzione. Veniva espressamente precisato che "Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati dovuti, sarebbero stati calcolati in Franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del Circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 ore nel giorno dell'operazione di rimborso. Il successivo art. 7 bis prevedeva, poi, la possibilità di conversione del tasso riferito al Franco svizzero in uno riferito all'euro dovendo, però, il mutuatario indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla banca al momento della conversione; "il giorno fissato per la conversione – secondo quanto previsto dalla medesima disposizione contrattuale – la banca provvederà a determinare l'eventuale variazione tra il tasso di cambio convenzionale franco svizzero/euro e quello per valuta giorno lavorativo precedente rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato sul Il Sole 24 ore determinando l'incidenza di natura economica di tale variazione sul debito residuo decurtato del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero. L'importo così

determinato sarà preso a base di calcolo per il nuovo piano di ammortamento che conserverà, di norma, la scadenza originariamente stabilita contrattualmente”.

Il contratto oggetto del presente giudizio riguarda, dunque, un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero. Detta particolare tipologia di finanziamento si caratterizza per il fatto che l'indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall'andamento del tasso di interesse convenzionale, anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro. Nell'alea del contratto rientrano, quindi, sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione del citato tasso di cambio. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull'ammontare delle rate del mutuo, prevede “conguagli semestrali”. In particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi; l'importo (“positivo” o “negativo”) così rilevato genera un addebito o un accredito su un conto di deposito fruttifero.

Secondo quanto precisato nel richiamato art. 7 del regolamento pattizio, il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio che viene applicato al capitale residuo. Il calcolo si articola in due fasi e precisamente: in un primo momento, si converte in franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula del contratto; in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in euro), si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione (c.d. “tasso di periodo”). In tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo.

I mutui in questione, dunque, non sono espressi in valuta straniera, nella specie franchi svizzeri, ma in Euro (la quale rimane l'unica valuta di pagamento) e solo ai fini del calcolo degli interessi viene pubblicizzato e convenuto un meccanismo di calcolo indicizzato al franco svizzero. Continuando il rapporto fino alla scadenza contrattuale non vi è, quindi, alcuna conversione e rivalutazione in senso tecnico del capitale che continua ad essere in Euro per tutta la sua naturale durata.

Detta tipologia contrattuale si è rivelata molto favorevole ai mutuatari più o meno fino all'incirca all'anno 2010 ovvero fino a quando il tasso di cambio franco svizzero/euro era favorevole e, quindi, la determinazione della rata di ammortamento attraverso la parametrizzazione al franco svizzero consentiva di mantenere basso il tasso di interesse. Dall'anno 2010, però, allorquando il franco svizzero si è apprezzato sull'euro, detto meccanismo ovviamente non è risultato più favorevole al mutuatario il quale si è trovato a dover corrispondere rate molto più elevate che in precedenza. In concreto, dopo che l'euro si era svalutato nei confronti del franco svizzero e che molti mutuatari, vistisi aumentare le rate per il meccanismo di indicizzazione o avendo reperito sul mercato migliori condizioni di finanziamento, avrebbero voluto estinguere anticipatamente il mutuo, la banca mutuante avvalendosi della clausola ad hoc contenuta nel contratto, pretendeva, in caso di estinzione anticipata, aumenti fino ad oltre il 30% del capitale residuo; è quanto accaduto anche agli stessi attori che, all'incirca dopo due anni dalla sottoscrizione del finanziamento, nell'effettuare richiesta per l'estinzione anticipata per surroga, apprendevano che avrebbero dovuto corrispondere alla Barclays una somma davvero esorbitante tanto da aver poi desistito dall'iniziativa proseguendo in detto rapporto. È evidente che la situazione improvvisamente ed inaspettatamente verificatasi, rendeva difficile ed antieconomico per i mutuatari estinguere anticipatamente il mutuo, e ciò anche in sede di surrogazione qualora la concorrenza avesse fatto offerte migliori sugli interessi. È chiaro, quindi, che il meccanismo di indicizzazione al Franco Svizzero appariva particolarmente vantaggioso fino a che il cliente non optasse per l'estinzione anticipata del mutuo.

L'estinzione anticipata del mutuo, infatti, imponeva che il residuo importo da pagare non fosse richiesto in Euro, ma venisse convertito in Franco Svizzero al tasso di cambio convenzionale. Il capitale residuo così individuato doveva, poi, essere nuovamente convertito in Euro al tasso esistente al momento dell'estinzione.

Questo meccanismo della doppia conversione (euro e franchi svizzeri), quindi, imponeva al soggetto che aveva concluso il contratto di mutuo la restituzione di somme di gran lunga superiori al capitale residuo, nell'ordine anche delle decine di migliaia di euro; proprio come avvenuto nel caso de quo in cui il Segoni e la Iezzi, avuta contezza dell'ingente somma che avrebbero dovuto corrispondere per poter procedere all'estinzione in via anticipata del finanziamento, si trovavano costretti a revocare la propria proposta e chiedere il ripristino del piano di ammortamento (vedi doc. 4 parte attrice).

Ciò premesso in termini generali circa le modalità di funzionamento della tipologia contrattuale in esame, la questione sottoposta in via prioritaria al vaglio di codesto giudicante concerne, in particolare, la validità delle clausole di cui agli artt. 4, 4 bis,

7 e 7 bis del contratto di mutuo le quali, a detta della difesa degli odierni attori, andrebbero tacciate di nullità stante la loro natura vessatoria in quanto comportanti un evidente squilibrio dei diritti ed obblighi tra le parti e non redatte in modo chiaro e comprensibile secondo quanto previsto dagli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo che, come è noto, ha recepito le disposizioni della Direttiva comunitaria n. 93/13.

In particolare, l'art. 4 di detta Direttiva prevede che «1. Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende. 2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

Con particolare riguardo al caso che occupa, detta norma deve essere interpretata nel senso che «nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo» (così Corte di giustizia UE n. 776/2021).

L'articolo 5 della medesima direttiva prevede, invece, che: «Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. (...)». L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia, altresì, che: «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». L'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, infine, dispone che: «Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali,

provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

È chiaro che l'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5 della direttiva 93/13, non possa essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale delle stesse. Poiché il sistema di tutela istituito dalla suddetta direttiva si basa sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto da detta direttiva, deve essere inteso in modo estensivo (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

Di conseguenza, il suddetto requisito deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intellegibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia messo in grado di comprendere il funzionamento concreto del sistema indicato dalla clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

La Corte di Giustizia UE (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11; 14/6/2012, in causa C-618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11; 30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015, in causa C-143/13; 20/9/2017, in causa C-186/16) parte dal presupposto di fondo secondo il quale il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello di informazione, ragion per cui quegli è portato ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul loro contenuto.

Per quanto riguarda i contratti di mutuo espressi in valuta estera, come quello che in questa sede occupa, occorre constatare, in primo luogo, che è pertinente, ai fini di detta valutazione, qualsiasi informazione fornita dal professionista che sia volta a chiarire al consumatore il funzionamento del meccanismo di cambio e il rischio ad esso connesso. Costituiscono elementi di particolare importanza le precisazioni relative ai rischi assunti dal mutuatario in caso di deprezzamento considerevole

della moneta avente corso legale nello Stato membro in cui quest'ultimo è domiciliato e di un aumento del tasso di interesse estero.

Nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, anche potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo. È importante, infatti, che il consumatore sia messo in grado di poter prendere decisioni con piena cognizione di causa valutando tutti gli aspetti e le possibili conseguenze dell'operazione economica che si trova a sottoscrivere. Il consumatore, dunque, dovrà essere reso edotto in maniera adeguata non soltanto in ordine al funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo, bensì dovrà anche essere reso edotto del fatto che, in caso di repentino mutamento del contesto economico, il rischio di cambio – magari favorevole al mutuatario all'atto della stipula del contratto – potrebbe rivelarsi sproporzionato e, dunque, a lui decisamente sfavorevole. La Banca dovrebbe, dunque, prospettare al cliente i vari scenari possibili, siano essi positivi o negativi, in modo da consentire allo stesso di effettuare scelte razionali e consapevoli e di essere, quindi, pronto ad affrontare e fronteggiare le conseguenze derivanti da ogni possibile fluttuazione del mercato.

Laddove il giudice, nell'esercizio del suo potere di controllo, riscontri che le clausole in questione non siano chiare e comprensibili – e non solo, come visto, da un punto di vista grammaticale e/o lessicale – concernendo esse l'oggetto del contratto, sarà chiamato a valutarne l'abusività. E ove riscontri che esse siano in effetti vessatorie o, comunque, contrarie alle previsioni del Codice del Consumo (in particolare art. 33 e ss.), le potrà tacciare di nullità la quale, però, non involgerà l'intero contratto – ove esso possa, comunque, permanere in vita anche in difetto delle clausole invalide – bensì la singola clausola. La violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi, della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola, avendo determinato a danno del consumatore, un significativo squilibrio, da riscontrarsi nella disparità tra i diritti e gli obblighi delle parti. Tuttavia, tale nullità non travolge l'intero contratto, ma, ad esempio nell'ipotesi di estinzione

anticipata, si riverbera sulla determinazione del capitale residuo, che sarà pari alla differenza tra la somma mutata e l'ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite. La scelta del conditor legum si giustifica per il fatto che si operi nell'ambito di un contesto normativo orientato verso la tutela della posizione del (cliente) debitore e, naturalmente, di conservazione del contratto. La conclusione consente di affermare che il capitale residuo che il consumatore dovrà restituire, in caso di estinzione anticipata, sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite (previo loro ricalcolo secondo il piano di ammortamento rivisto ai sensi dell'art. 1284 c.c.), ma senza praticare la duplice conversione indicata dalla clausola di cui all'art. 7, ove, appunto, ne venga dichiarata la nullità per abusività.

La declaratoria di nullità, invece, delle clausole di cui agli artt. 4 e 4 bis inerenti il mutuo indicizzato al franco svizzero importa l'applicazione, ai capitali mutuati, del tasso d'interesse legale disciplinato all'art. 1284 c.c., in luogo del tasso d'interesse indicizzato al Franco Svizzero, con un conseguente notevole risparmio monetario in capo al mutuatario. Le clausole relative ai meccanismi della doppia indicizzazione, violano, tra le altre norme, il principio di trasparenza (art. 35, comma 1, del Codice del Consumo), in quanto non redatte in maniera chiara e comprensibile; esse infatti non esporrebbero in maniera intellegibile il funzionamento del meccanismo in esse previsto e non indicherebbero le operazioni aritmetiche alla base di tale duplice indicizzazione, non permettendo al mutuatario consumatore di conoscere l'effettivo costo del finanziamento ricevuto. Se è vero, infatti, che non è necessario ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 1284 c.c. che vi sia l'esatta indicazione in termini percentuali del tasso di interesse essendo possibile procedere alla sua individuazione mediante il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, è altrettanto vero che detti criteri devono essere obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. È, dunque, necessario che quest'ultimo possa essere desunto dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza però che – come, di contro, avvenuto nel caso di specie – possa ravvisarsi alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 25205/2014; n. 2072/2013; n. 12276/2010).

In virtù, quindi, di detta invalidità parziale – in quanto concernente singole clausole – tenuto conto della previsione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 sopra richiamato secondo il quale le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali degli Stati membri, deve ritenersi che, laddove il contratto possa continuare ad esistere anche senza le clausole viziate da nullità, esso continuerà a vincolare le parti.

Secondo costante giurisprudenza, tale disposizione, e in particolare la sua seconda parte, ha lo scopo non di annullare tutti i contratti contenenti clausole abusive, ma di sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime, fermo restando che il contratto di cui trattasi deve, in via di principio, sussistere senza nessun'altra modifica se non quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive. Il contratto in questione può, pertanto, essere mantenuto purché, conformemente alle norme di diritto interno, la sua sopravvivenza senza le clausole abusive sia giuridicamente possibile, circostanza questa che va verificata di volta in volta secondo un approccio obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Dunai, C-118/17, EU:C:2019:207, punti 40 e 51, e del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, punto 57). Dunque, nel nostro ordinamento il contratto può permanere in vita previa epurazione ai sensi del disposto dell'art. 1419 c.c. delle clausole affette da nullità non importando la nullità di singole clausole quella dell'intero contratto, salvo che si dimostri che le parti non lo avrebbero concluso senza le clausole dichiarate invalide. Situazione questa che non appare ricorrere nel caso di specie essendo evidente che i mutuatari avrebbero senz'altro stipulato il mutuo ove privo di quelle clausole vessatorie in quanto non redatte in modo chiaro e comprensibile e, comunque, comportanti uno squilibrio dei diritti ed obblighi tra professionista e consumatore. E' chiaro poi che debba trovare applicazione il principio di conservazione del contratto in ragione del fatto che il venir meno della pattuizione creerebbe conseguenze notevolmente pregiudizievoli per il cliente il quale si troverebbe a dover restituire l'intero capitale erogato per effetto della caducazione della causa giustificativa del trasferimento. Ha affermato, a tal riguardo, la Corte di Giustizia che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, quando l'invalidazione di un contratto nella sua interezza esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli, il giudice nazionale sani la nullità delle clausole abusive contenute in tale contratto sostituendovi una disposizione di diritto interno di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto (cfr. CGUE n. 260/2019).

Nella materia che occupa è di recente intervenuta un'importante pronuncia della Suprema Corte ha quale, nel cassare una sentenza della Corte d'Appello di Milano proprio in tema di mutui indicizzati al franco svizzero proposti dalla Banca Barclays PLC, ha fissato alcuni interessanti principi di diritto cui il Tribunale in questa sede ritiene di doversi uniformare.

Innanzitutto gli Ermellini, richiamando dei principi consolidati già espressi in epoca non proprio recente in punto di efficacia dei provvedimenti emessi dall'Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato in tema di antitrust (cfr. Cass. n. 11904/2014), ha riconosciuto il carattere di prova privilegiata alla Decisione emessa dall'AGCM n. 27214/2018. Come è noto, con detto provvedimento l'AGCM, nell'esercizio dei suoi poteri di public enforcement, ha ritenuto che alcune clausole dei contratti di mutuo in Euro indicizzati in valuta estera della Barclays (artt. 4, 4 bis, 7, 7 bis) fossero affette da "difetto di chiarezza e trasparenza" e contrarie ai principi della direttiva 1993/13/CEE come elaborati dalla Corte di Giustizia e agli artt. 33 e ss. Codice del consumo perché "non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto".

L'AGCM ha affermato che le clausole apparivano in sé, in collegamento tra loro nonché nel contesto dell'intero contratto, contrarie all'art. 35, comma 1 Codice del consumo per la loro formulazione non chiara e trasparente, tenuto conto del fatto che risultavano scarsamente intelleggibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale erano inserite.

La Corte di legittimità ha, dunque, ritenuto che gli stessi principi enunciati con riferimento agli illeciti anti-trust devono considerarsi validi anche in materia di clausole vessatorie o abusive e dei relativi accertamenti e valutazioni da parte dell'Autorità Garante, tenuto conto delle ragioni ispiratrici che prendono le mosse dalla funzione stessa assolta nel sistema dalla pubblica tutela erogata attraverso gli strumenti di public enforcement, tanto più che, a fronte dell'attività amministrativa dell'Autorità Garante, l'imprenditore gode del diritto alla difesa al contraddittorio e all'impugnazione in sede giurisdizionale.

Ha, quindi, affermato la Corte che "Alla valutazione di non chiarezza e comprensibilità della clausole del testo contrattuale emessa dal Garante deve perciò essere attribuito un valore privilegiato nel giudizio civile fra il privato e il professionista relative alle stesse clausole; tale valutazione, cioè, deve essere ritenuta presuntivamente corretta nel giudizio civile, in difetto di una specifica confutazione da parte del giudice, tanto più necessaria ove - come in questa fattispecie a giudizio - il dissenso sulla chiarezza e comprensibilità attenga proprio al contenuto del testo documentale valutato dall'AGCM e non si fondi invece su elementi di fatto ulteriori attinenti allo specifico rapporto fra professionista e consumatore. Si tratta di una presunzione legale, pur suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge ma desunta dal sistema e in particolare dalla funzione stessa nel nostro ordinamento assegnata agli strumenti di public enforcement, analoga nella sua matrice a quella ravvisata dalla più recente

giurisprudenza della stessa Corte di legittimità in tema di nesso causale fra inadempimento informativo dell'intermediario finanziario e pregiudizio subito dall'investitore" (Sez. 1, n. 16126 del 28/07/2020, Rv. 658562 - 01; Sez. 1, n. 9460 del 22/05/2020, Rv. 657682 - 01).

Il Supremo Consesso ha, pertanto, sancito il seguente principio di diritto "In tema di contratti fra professionista e consumatore, allorché si controverta in sede civile sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, anche nella prospettiva dell'accertamento di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore, opera una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4 Codice del consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto del provvedimento amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibile dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato" (Cass. n. 23655/2021).

Applicando tali principi al caso che occupa, non può chi scrive non evidenziare che, pur essendo le clausole de quibus redatte correttamente da un punto di vista lessicale e grammaticale, esse non possono ritenersi chiare e comprensibili nel loro contenuto tecnico per un consumatore medio non recando in modo esplicito e con terminologia semplice le modalità di funzionamento del complesso ed oscuro meccanismo finanziario proprio dei mutui indicizzati al franco svizzero costituito, in particolare, dalla doppia conversione. Non è dato comprendere, infatti, all'uomo medio quale sia il tasso di interesse in concreto applicabile e come, pertanto, venga sviluppato il piano di ammortamento. La terminologia utilizzata tanto nel contratto che nell'allegato documento di sintesi ed altresì nel foglio informativo risulta, infatti, caratterizzata da ripetuti ed articolati tecnicismi che impediscono al mutuatario di avere idonea contezza dell'impegno economico che si appresta ad assumere. In particolare, non vi è alcun elemento dal quale poter desumere che ai mutuatari sia chiaramente rappresentato il rischio correlato a tale tipologia di contratti e alle conseguenze sfavorevoli che gli stessi potrebbero subire in caso di forte apprezzamento del franco svizzero sull'euro e, dunque, delle ripercussioni, tanto in negativo che in positivo, che i mutamenti del contesto socio-economico potrebbero avere sulla determinazione delle rate di ammortamento e, conseguentemente dei conguagli semestrali. A tal riguardo, la Corte di Giustizia ha in più occasioni affermato che la finalità della Direttiva 93/13 è quella di proteggere i consumatori e che l'informazione, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, è, per un consumatore, di

fondamentale importanza. È segnatamente sulla base di tale informazione che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi contrattualmente ad un professionista aderendo alle condizioni preventivamente redatte da quest'ultimo (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

È di chiara evidenza, poi, che tanto la clausola inerente l'estinzione in via anticipata che quella relativa alla conversione rechino nella specie un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi addossando in via esclusiva al consumatore le conseguenze di tale scelta. È incontestabile, infatti, che il meccanismo della doppia conversione del capitale prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale e poi di nuovo in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro renda dette operazioni svantaggiose per il consumatore il quale - sempre a causa dell'oscurità del contenuto di dette clausole in quanto recanti principi di matematica finanziaria di certo non alla portata dell'uomo medio - non può comprendere, all'atto della sottoscrizione, il gravoso impegno economico che sarebbe chiamato a sostenere laddove, ad esempio, in costanza di rapporto, dovesse optare per l'estinzione anticipata o per la conversione del finanziamento; gravosità dell'impegno che, come avvenuto nel caso di specie, i mutuatari hanno appreso soltanto allorquando decidevano di esercitare il diritto ad essi in tal senso attribuito. Convenendo, poi, con quanto dedotto sul punto dalla difesa di parte attrice, non può chi scrive non sottolineare l'assoluta ambiguità della terminologia "capitale restituito" utilizzata all'art. 7 anziché quella corretta di "capitale residuo o da restituire" posto che il capitale restituito è quello già rimborsato dai mutuatari laddove, di contro, in caso di estinzione anticipata, ciò che deve essere oggetto di determinazione è appunto il capitale ancora da corrispondere in un'unica soluzione; dunque, è evidente la scarsa chiarezza nonché ambiguità di detta clausola la quale, peraltro, appare anche idonea a trarre in inganno circa l'effettiva modalità di determinazione del capitale da corrispondere al momento dell'eventuale estinzione anticipata o conversione del rapporto.

Non è, dunque, possibile affermare che le clausole in esame fossero redatte in modo tale da consentire ad un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di prendere conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il mutuo è stato contratto né tantomeno di potergli consentire di valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di dette clausole sui suoi obblighi finanziari (ordinanza del 22 febbraio 2018, Lupean, C-119/17).

Non può di certo affermarsi che, tenuto conto del particolare tecnicismo terminologico e della complessità di per sé della materia di cui trattasi, i mutuatari

siano stati messi in condizione di comprendere le conseguenze economiche, anche significative, derivanti dal meccanismo di indicizzazione al tasso svizzero.

Non va, infatti, dimenticato che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si basa sull'idea che il consumatore si trovi in una posizione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, l'obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, conseguentemente, di trasparenza, previsto da tale direttiva, deve essere inteso come rispondente alla necessità di consentire al mutuatario di comprendere gli impegni che assume, in particolare le modalità di calcolo delle rate mensili di rimborso del mutuo che sta contraendo.

Appare, pertanto, necessario in parte qua un approfondimento istruttorio dovendo essere rimessa al CTU – previa declaratoria di nullità delle clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo de quo – la rideterminazione del piano di ammortamento facendo applicazione degli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c. e quantificazione degli importi corrisposti in più per effetto delle pattuizioni contrattuali alla data della domanda giudiziale nonché la individuazione dell'importo che i mutuatari si troverebbero a dover corrispondere alla Banca in caso di estinzione anticipata o conversione del mutuo senza però operare la doppia conversione ed ovviamente sulla base del piano di ammortamento come ricalcolato. Detta operazione andrà altresì effettuata con riguardo alla data del 15/12/2010 allorquando i mutuatari formulavano richiesta di estinzione anticipata del finanziamento onde poter verificare l'entità dell'importo che gli stessi avrebbero dovuto corrispondere in luogo di quello esorbitante domandato dalla Banca.

Sulla erronea indicazione del TAEG.

Priva di fondamento appare, invece, la censura relativa alla erronea indicazione dell'ISC/TAEG risultando, a detta di parte attrice, l'ISC contrattualmente pattuito difforme dall'ISC effettivamente applicato in costanza di rapporto.

Come è noto, l'ISC individua il costo totale del credito ed ha una finalità meramente informativa sì che la sua erronea indicazione – non integrando esso uno degli elementi essenziali del contratto previsti a pena di nullità - giammai potrebbe portare alla declaratoria di nullità del contratto potendo al più comportare conseguenze risarcitorie per violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative.

Eventuali profili di illegittima determinazione dell'ISC potrebbero al più dar diritto ad un risarcimento del danno conseguente alla violazione di una regola non di validità della pattuizione bensì di comportamento e sempre, però, che la parte mutuataria

dimostri che, laddove avesse avuto contezza dell'ISC reale, non avrebbe concluso il contratto.

Va, a tal riguardo, richiamata quella consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullita' virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10/04/2014; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26725 del 19/12/2007; Cass. N. 19024 del 2005).

Oramai costante e consolidato è, infatti, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito che ha in più occasioni chiarito che “l'omessa specificazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale” (Tribunale Catania sez. IV, 28/02/2018, n.957; Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n.523; Tribunale Napoli sez. II, 09/01/2018, n.183).

L'ISC, dunque, è un mero indicatore, previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione (l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce invece esclusivamente a "tassi, prezzi e condizioni") (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233).

Non è esso stesso la pattuizione (e quindi il tasso, il prezzo o una condizione contrattuale) ma un mero indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi. Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l'applicabilità dell'evocato articolo 117 comma 6 del T.U.B. (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233).

La violazione dell'obbligo informativo in parola non è, pertanto, di per sé idonea a determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (ne' tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi tutt'al più, quale fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (cfr., Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233; Tribunale di Milano, sentenza n. 10832 del 26.10.2017).

L'ISC non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poichè è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del

contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali; l'indicatore sintetico di costo ha valenza di "regola di comportamento", comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale" (Trib. Bologna, Sez. III, 08/02/2018, n. 20123; Tribunale Napoli sez. II, 09/01/2018, n.183).

Va, peraltro, rilevato che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa degli attori, non può ritenersi applicabile al caso che occupa neppure il disposto di cui all'art. 125 bis comma VI TUB trattandosi di norma non ancora entrata in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo (25/11/2008 mentre il richiamato art. 125 bis risulta essere stato introdotto per effetto del DLGS. N. 141 del 23/08/2010) e, dunque, non esistendo all'epoca alcuna norma che prevedesse la sanzione della nullità delle clausole negoziali relative alla pattuizione dei costi del credito e l'applicazione dei tassi sostitutivi invocati dagli attori.

Le richiamate conclusioni risultano, altresì, avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d'Italia, che – sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche – regola l'ISC nell'ambito delle rispettive II Sezioni, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. E tale conclusione è ulteriormente confermata dalla disciplina, certamente non innovativa, del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi – come correttamente avvenuto nel caso che occupa - e non nel contratto (e, in base al par. 7 della medesima Sez. II, il documento di sintesi costituisce solo il frontespizio del contratto e ne è parte integrante solo in presenza di un accordo delle parti in tal senso): ciò che, unitamente a quanto in premessa, destituisce di ogni valenza interpretativa contraria la circostanza che la disciplina del 2003 imponesse l'indicazione dell'ISC anche nel contratto. L'ISC costituisce uno strumento di carattere informativo come emerge dall'art. 9 sezione III capitolo 1 sezione X delle istruzioni della Banca d'Italia, ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale giacchè non richiamato dall'art. 3 sezione III, tanto che anche l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento.

Pertanto, all'epoca della stipula del mutuo in questione, la sanzione di nullità non si riscontrava nell'ambito dell'art. 117 comma 6 del T.U.B. (cfr. Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233; Tribunale di Milano, sentenza n. 10832 del 26.10.2017).

Né in caso di omissione del TAEG/ISC può prefigurarsi una violazione del 4° comma dell'art. 117, con le conseguenze sanzionatorie del 7° comma, laddove, poiché, se il TAEG/ISC non è elemento essenziale del contratto, inevitabilmente cade, per l'appunto, anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad "ogni altro prezzo o condizione praticati" di cui al 4° comma dell'art. 117.

Posto che l'ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.

Non può, infine, ritenersi che l'ipotetica erronea indicazione del TAEG/ISC comporti la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative, e tanto in quanto tale indice non è un ulteriore tasso o costo dell'operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti, sicché l'erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono ove naturalmente tali costi siano stati analiticamente dettagliati, comportando unicamente un'erronea rappresentazione del costo complessivo del finanziamento.

L'eccezione in parte qua va, dunque rigettata.

Per quanto concerne le spese di lite, stante la necessità di una rimessione in istruttoria della causa, la loro regolazione viene rimessa alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 5027/2018 R.G., così decide:

dichiara, per quanto in parte motiva, la nullità delle clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del Contratto di mutuo per Notaio Francesco Anchini del 25/11/2008 (rep. n. 70300 e racc. n. 12857) stipulato da Segoni Pierpaolo e Iezzi Cristina con la Banca Barclays PLC;

rigetta la domanda attorea di nullità per erronea indicazione dell'ISC/TAEG in relazione al predetto contratto di mutuo;

dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese al definitivo.

Pescara, 14/04/2022

Il Giudice
Dott.ssa Valeria Battista